LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

MISURE DIVERSE

CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA E GAS — ART. 1 CC. 2-9

Anche per il 1° trimestre 2023 è riconosciuto un **credito di imposta a favore** delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "**energivore**"). Hanno diritto al **credito d'imposta** le imprese energivore per cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, **nella misura del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023.

Per le imprese "**non energivore**", in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è previsto un **credito d'imposta del 35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. "**gasivore**") si prevede un **credito d'imposta del 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Per le imprese "**non gasivore**" è previsto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell'anno 2022 e nel 1° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.

I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

I crediti d'imposta **sono cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta **sono cedibili, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

RINEGOZIAZIONE MUTUI IPOTECARI — ART. 1 C. 322

Sono riaperti **fino al 31.12.2023** i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di **rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023**, assicurando l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE — ART. 1 C. 384

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a **decorrere dal 1.01.2023 aumenta a 5.000 euro**.

OBBLIGO POS — ART. 1 CC. 385-388

Il Disegno della legge di Bilancio 2023, nella sua versione presentata per la prima discussione alla Camera, prevedeva la cancellazione dell'obbligo di accettazione di POS per pagamenti fino a 30 euro. Tale disposizione non ha trovato accoglimento nel testo approvato. Di conseguenza nulla varia nel 2023 relativamente agli obblighi in materia di accettazione dei pagamenti con carte di credito/debito e prepagate.
Viene invece ora previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.

Con decreto del Ministro dell'Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche **di valore fino a 30 euro** a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI — ART. 1 C. 423

È prorogato **al 30.09.2023** il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo **ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022** e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

BONUS PSICOLOGO — ART. 1 C. 538

Il bonus psicologo, previsto dall'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per l'anno 2022, è riconosciuto **anche per l'anno 2023** e per gli anni seguenti.

Il contributo, per gli anni 2023 e seguenti, ha un limite **massimo di 1.500 euro** a persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Con apposito decreto ministeriale verranno definite le fasce ISEE in base alle quali sarà riconosciuto il bonus.